



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Avellino, data del protocollo

VISTO il D.P. n. 36387 del 22/04/2024 con la quale è stata indetta una procedura di gara aperta, CIG: B187474BB6, finalizzata alla sottoscrizione del XXI Accordo quadro, ex artt. 59 D.Lgs. 36/2023, per la gestione di centri di accoglienza straordinaria di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in provincia di Avellino, aventi le caratteristiche di centri collettivi individuali ciascuno con capienza massima di 50 posti, per un totale complessivo di 600 posti, e recante il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 108 del citato Codice (offerta economicamente più vantaggiosa);

RILEVATO che l'operatore "I ragazzi del sole società cooperativa", con sede legale a Benevento in Via Carlo Pisacane n. 7, PIVA 01638960623, ha partecipato alla gara in parola, presentando apposita domanda in data 29/05/2024;

RILEVATO che, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa, risulta che la Cooperativa non ha presentato la garanzia provvisoria ex art. 106 del D.Lgs n. 36/2023, né prodotto il patto di integrità;

CONSIDERATO che in data 6/12/2024 è stato avviato il procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, chiedendo alla Cooperativa di esibire sia la garanzia, che il patto di integrità e quest'ultima, in data 11/12/2024, ha prodotto la polizza datata 22/07/2024, ovvero in epoca successiva al termine di presentazione dell'offerta che era fissato per il 29/05/2024, nonché in data successiva all'apertura della busta tecnica;

CONSIDERATO che il patto di integrità risulta parimenti essere sottoscritto in data successiva alla scadenza della presentazione dell'offerta, ovvero il 11/12/2024;

PRESO ATTO che l'art. 101 del D.Lgs n. 36/2023 prevede, al primo comma, che la mancata presentazione della garanzia provvisoria è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

DATO ATTO che anche la giurisprudenza in materia (cfr. ex multis Cons. St., Sez. V, n. 1365/2024, Tar Lazio sentenza n. 18237/2024) è uniforme nel ritenere che le disposizioni di legge in materia escludono radicalmente che il soccorso istruttorio possa costituire uno strumento per consentire al concorrente di procurarsi a posteriori il possesso di un documento essenziale mancante al momento della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. La *ratio* è quella di evitare che il concorrente possa usufruire di un termine più lungo per l'acquisizione della documentazione necessaria alla partecipazione della gara, nonché possa, considerata la natura onerosa della garanzia, spuntare condizioni economiche più favorevoli;

CONSIDERATO che l'ammissione della Cooperativa al proseguo della procedura provocherebbe una violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti, atteso che tutti gli altri partecipanti



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

hanno presentato la garanzia provvisoria, ex art. 106 D.Lgs 36/2023, in data antecedente alla presentazione dell'offerta e l'apertura delle buste;

RITENUTO, quindi, di dover comunque disporre la mancata ammissione del concorrente in premessa alla fase finale della procedura relativa al XXI accordo quadro per l'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo in provincia di Avellino, poiché il concorrente **"I Ragazzi del Sole Società Cooperativa"** non ha costituito la garanzia provvisoria prevista dall'art. 101 del D.Lgs n. 36/2023 ;

DECRETA

- 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 101, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici di non ammettere **"I ragazzi del sole società cooperativa"**, con sede legale a Benevento in Via Carlo Pisacane n. 7, PIVA 01638960623, alla fase successiva della procedura di gara nelle premesse individuata, per le motivazioni sopra indicate e qui integralmente richiamate.
- 2) È disposta la notifica della presente decisione all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'interessato e la pubblicazione nel sito di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".
- 3) L'avviso che il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 gg. dalla notifica, ovvero entro 120 gg. alla medesima, al Capo dello Stato.

Il Rip
(Amatucci)

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(Perrotta)